



CITTA' DI TORINO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

**CAPITOLATO SPECIALE - CONCESSIONE - CONTRATTO PER I
SERVIZI DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI PER VARIE
TIPOLOGIE DI INTERVENTO**

SOMMARIO

SEZIONE I - MODALITA' DI GARA

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

ART. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

ART. 3 DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

ART. 4 CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA

ART. 6 ONERI PER LA SICUREZZA

ART. 7 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

ART. 8 GARANZIA PROVVISORIA

ART. 9 GARANZIA DEFINITIVA

ART. 10 SUBAPPALTO

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 11 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE

ART. 12 RESPONSABILITA' DANNI ED EVENTUALE ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI

ART. 13 IMPEGNO PREZZI

ART. 14 PERSONALE

ART. 15 TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

ART. 16 CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

ART. 17 PENALITA'

ART. 18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 19 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 20 ORDINAZIONE E PAGAMENTO

ART. 21 RECESSO

ART. 22 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO

ART. 23 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

ART. 24 SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

**ART. 25 FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL
CONTRATTO**

ART. 26 EVENTUALI ULTERIORI SERVIZI

ART. 27 DOMICILIO E FORO COMPETENTE

ART. 28 CONTENZIOSO

ART. 29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ALLEGATI

**- ALLEGATO A: SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI VEICOLI
LASCIATI IN SOSTA VIETATA IN VIOLAZIONE DELL'ART. 159 - COMMA 1 E
DELL'ART. 215 DEL CODICE DELLA STRADA (D.L.VO 30 APRILE 1992, N. 285 E S.M.I.)
NONCHE' PER ALTRE IPOTESI DI RIMOZIONE**

ALLEGATO A ANNESSO 1: CARATTERISTICHE DEPOSITERIE

**ALLEGATO B: TABELLE RIASSUNTIVE DELLE TARIFFE INDICATE NELL'ALLEGATO
A)**

ALLEGATO C: DUVRI

ALLEGATO D: DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA

ALLEGATO E: GESTIONE DELLE AZIONI CORRETTIVE E DELLE AZIONI PREVENTIVE

**ALLEGATO F: PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ANALOGHI E
COMPLEMENTARI (ART. 63, COMMA 5, LETT. B, DEL D.L. VO N. 50/2016 E S.M.I.)**

ALLEGATO G: PATTO DI INTEGRITA'

ALLEGATO H: DGUE

ALLEGATO I: ISTRUZIONI COMPILAZIONE DGUE

ALLEGATO J: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ISCRIZIONE ALLA CCIAA

ALLEGATO K: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FAMILIARI CONVIVENTI

ALLEGATO L: FACSIMILE COSTO DELLA MANODOPERA

ALLEGATO M: FAC SIMILE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

ALLEGATO N: ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

ALLEGATO O: CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITA'

SEZIONE I - MODALITA' DI GARA

La Città di Torino – Corpo di Polizia Municipale intende procedere all'affidamento del servizio di prelievo, rimozione, trasporto e custodia di veicoli nelle tipologie di servizio indicate dal presente capitolato, ripartite in 2 lotti geografici, come specificato al successivo punto 1.1.. L'affidamento avverrà mediante procedura sotto soglia, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D. L.vo n. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. L.vo 50/2016, e s.m.i., nonché con le modalità previste dal presente Capitolato Speciale, dagli allegati tecnici e dal vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 357 (C.C.10/09/2012 e C.C.31.03.2016), in quanto compatibile.

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

1.0 GENERALITA'

Il servizio indicato in premessa si articola come di seguito:

A) Servizio ordinario

a.0) Servizio di rimozione e custodia veicoli per interventi ai sensi degli artt. 159 e 215 del C.d.S., con corrispettivo esclusivamente a carico del cittadino. Nel suddetto servizio, potranno essere ricompresi anche la rimozione, il traino e l'eventuale custodia dei veicoli utilizzati per lo svolgimento di commercio itinerante su aree pubbliche, effettuato in contrasto con i precetti della Legge 114/98 e s.m.i. e normativa complementare. **Nel caso in cui il veicolo rimosso non venga ritirato entro le 48 successive alla rimozione, la ditta, dovrà informare tempestivamente l'avente causa con idoneo mezzo e, in ogni caso, entro 48 ore dall'acquisizione dei dati utili alla comunicazione stessa. Al fine di acquisire i dati utili all'invio della comunicazione medesima, la ditta potrà richiederli, entro le 24 ore successive alla scadenza del succitato termine, al competente ufficio del Corpo di Polizia Municipale, mediante l'invio dell'elenco delle targhe dei veicoli non ritirati, per la visura delle stesse. L'elenco dovrà esser in formato elettronico con layout concordato con i competenti uffici della Polizia Municipale. Gli oneri relativi alla**

ricerca ed alla comunicazione sono ad esclusivo carico dell'avente titolo al ritiro del veicolo ed, in mancanza, rimangono a carico dell'aggiudicatario. In ogni caso l'aggiudicatario dovrà rimborsare la C.A. delle spese di ricerca pari a € 0,48 IVA inclusa. Gli eventuali errori di trascrizione delle targhe da parte della ditta, che hanno dato luogo alla trasmissione dei dati, sono posti a carico della ditta stessa. Saranno poste a carico dell'avente titolo al ritiro del veicolo le spese di ricerca e il rimborso delle spese di comunicazione. Si sottolinea che, in nessun caso, la ditta potrà richiedere il pagamento degli oneri per la comunicazione alla C.A.. Le eventuali modifiche tariffarie delle spese di ricerca, che la ditta dovrà rimborsare alla C.A., saranno tempestivamente comunicate all'aggiudicatario. Nel caso in cui l'esito della ricerca al PRA dovesse riportare dei dati di residenza errati, nessun costo, relativo al mancato recapito del telegramma, potrà essere posto a carico dell'Amministrazione.

Il servizio dovrà, inoltre, essere comprensivo di:

a.1) rimozione, traino ed eventuale custodia di veicoli sottoposti a **sequestro giudiziario** a qualsiasi titolo, compresi quelli rinvenuti in seguito a furto o di sospetta provenienza furtiva.

a.2) rimozione, traino ed eventuale custodia di veicoli sottoposti a **sequestro o fermo amministrativo**. Ad attivazione opzionale da parte della C.A., a condizione dell'offerta facoltativa di disponibilità della ditta, qualora il veicolo oggetto della misura cautelare sia nelle condizioni di circolare e non vi siano motivi ostativi che ne pregiudichino la circolazione, questo può essere affidato e condotto da un dipendente del custode o da soggetti accreditati presso il luogo di custodia convenzionato senza che lo stesso sia trasportato utilizzando un mezzo idoneo al soccorso, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno N. 300/A/1//101/20/21/4 del 11/2/2008. Il servizio di cui al presente punto a2) è opzionale per la C.A. in quanto condizionato alla non sussistenza o non operatività del servizio vigente di custode acquirente di cui all'art. 38 del dl. 269/2003 conv. con l. 326/2003 e s.m.i.

a.3) interventi per il servizio di **spostamento di veicoli ed eventuale custodia, a richiesta del Corpo di Polizia Municipale, per motivi di sicurezza, ordine ed interesse pubblico**, per casi contingibili ed urgenti, manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività manutentive sul

suolo, sottosuolo e similari, che comportano interventi indifferibili, non addebitabili al cittadino. Sono compresi in detta voce anche i servizi, comprensivi di eventuale custodia temporanea, relativi al prelievo, spostamento, deposito temporaneo, ove richiesto e consegna ad IVG di veicoli sottoposti a pignoramento ex art. 521 bis c.p.c, esclusivamente per crediti della C.A. e nell'esclusivo interesse di questa;

a.4) altri interventi di prelievo e spostamento;

Si intendono compresi in detti interventi anche gli spostamenti presso la depositaria comunale a qualsiasi titolo.

a.5) veicoli sottoposti a **fermo fiscale** ex art. 86 D.P.R. 602/1973 e s.m.i..

Per tutti i servizi di cui alle precedenti punti **da a0) ad a5)**, il corrispettivo è esclusivamente a **carico del cittadino**, salvo che sia espressamente indicato dal presente capitolato che gli oneri sono a carico della C.A.. Pertanto, salva diversa norma cogente di legge, le ditte affidatarie dei lotti uno e due, nulla potranno pretendere dalla Civica Amministrazione per le rimozioni e custodie effettuate, fatta salva la fattispecie di cui ai punti a.3) e a.4) (solo per le ipotesi a carico della C.A.). Sono fatti salvi, inoltre, i soli **diritti di chiamata** in caso di annullamento dell'intervento imputabile alla C.A., secondo le modalità e negli stretti limiti di cui al successivo art. 4.

Gli interventi oggetto di appalto sono costituiti esclusivamente da quelli richiesti dal personale del Corpo di P.M. o da personale specificatamente e tassativamente indicato all'avvio del servizio, o con successiva comunicazione formale, competente in base alla vigente normativa.

Componenti del servizio:

B.1) Servizio aggiuntivo in negotiorum gestio di prelievo e custodia di veicoli incidentati

Nell'ambito del servizio, è, altresì, prevista, a facoltà della Civica Amministrazione, la rimozione, ed eventuale custodia di veicoli coinvolti in **incidenti stradali**, allorché il

proprietario, o chi per lui, non provveda o ne sia impossibilitato. Il rapporto, di natura esclusivamente civilistica, intercorrerà unicamente tra la ditta affidataria e il cittadino interessato, senza alcun onere o pretesa nei confronti della Civica Amministrazione. Il servizio a favore del cittadino avverrà alle tariffe di cui all'allegato B.

La ditta dovrà comunicare all'avente causa il prelievo del veicolo incidentato secondo le modalità e le tempistiche previste dal precedente punto a.0).

Nel caso di omessa comunicazione, nulla potrà essere preteso a carico dell'avente causa che sia maturato fino alla data della comunicazione medesima. La ricerca dell'avente causa è interamente a carico della ditta affidataria.

Nel caso in cui il veicolo incidentato risulti essere assoggettato successivamente a sequestro giudiziario, a fermo o sequestro amministrativo, la ditta potrà richiedere il pagamento delle spese di rimozione e custodia al proprietario del veicolo per il periodo intercorrente dalla data del prelievo alla data in cui venga trasformato in sequestro giudiziario o amministrativo o fermo amministrativo, soltanto nel caso in cui abbia avvisato il proprietario nei termini di cui all'art. 1 punti a.0 e del presente punto B.1. In ogni caso, salvo comprovato errore o ritardo della C.A., nulla potrà essere richiesto alla stessa.

B.2) Trasporto conto terzi

Potrà essere formulata dalla ditta offerta facoltativa, da considerarsi in sede di presentazione delle offerte, per il servizio di trasporto per conto terzi da effettuarsi per conto del cittadino a cui venga affidata la custodia del veicolo. La tariffa sarà la medesima del punto B.1). Il trasporto dovrà essere effettuato con carri aventi le caratteristiche di cui all'art. 12 C.d.S. ma immatricolati per "trasporto uso terzi" e dotati di cronotachigrafi. In tal caso, la ditta dovrà essere in possesso dell'iscrizione all'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi. Il rapporto di tipo privatistico intercorrerà fra la ditta e il cittadino richiedente e opererà senza alcun diritto di esclusiva su base volontaria dell'utente.

La ditta dovrà avere a disposizione, per ciascuno dei lotti uno e due, di seguito dettagliati, o impegnarsi a disporre entro la data di avvio del servizio di idonea depositaria . La depositaria dovrà essere così organizzata:

- 1) depositaria, per tutti i servizi previsti dal presente capitolato, situata nel territorio cittadino, salva la costituzione dell'Ufficio di cui al punto 4, e avente una superficie minima obbligatoria di 2.800 mq, come indicato nell'art. 4 dell'allegato A;
- 2) eventuali ulteriori depositerie di supporto, situate nel territorio cittadino;
- 3) eventuali ulteriori aree di deposito, situate anche al di fuori del territorio cittadino.
- 4) In caso di depositerie fuori dal territorio cittadino, la ditta dovrà assicurare un ufficio e/o sportello sul territorio cittadino con un servizio "navetta", o analogo, a proprio carico, per il trasporto di cittadini, aventi titolo per il ritiro, dall'ufficio o sportello, fino alla depositaria.

In ogni caso, le depositerie dovranno, per la loro ubicazione, non comportare difficoltà logistiche o di raggiungimento, sia per i cittadini che per le esigenze operative del servizio.

1.1 RIPARTIZIONE IN LOTTI

Il territorio cittadino, per il servizio di cui alle lettere A) e B.1) e B.2) del punto 1.0 del presente capitolato, viene suddiviso in 2 lotti operativi, aggiudicabili anche separatamente.

LOTTO UNO

CIG: 741851938B

ZONA NORD

Servizio indicato nelle lettere A) e B.1) e B.2) del punto 1.0 del presente capitolato, territorio zona nord di cui al successivo art. 2 punto 2.1.

IMPORTI POSTI A BASE DI GARA: Tariffe di cui all'All. B

LOTTO DUE

CIG: 7418543758

ZONA SUD

Servizio indicato nelle lettere A) e B.1) e B.2) del punto 1.0 del presente capitolato, territorio zona sud di cui al successivo art. 2 punto 2.1.

IMPORTI POSTI A BASE DI GARA: Tariffe di cui all'All. B

I singoli lotti non sono divisibili. Ogni Ditta potrà partecipare per aggiudicarsi uno o più lotti.

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D.L.vo 50/2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi.

Per quanto non espressamente previsto nel citato decreto e nei relativi atti attuativi, ai sensi dell'art. 30 comma 8 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

La prestazione principale è costituita dal servizio di rimozione e custodia veicoli (CPV: 50118100-6); le ulteriori prestazioni richieste sono accessorie a quella principale, in tal caso, trova applicazione l'art. 48, comma 2, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.

I servizi che formano oggetto dell'appalto sono descritti, in relazione a caratteristiche tecniche, nel Disciplinare tecnico allegato al presente Capitolato, cui si fa rinvio.

ART. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

2.0 CARATTERISTICHE GENERALI

Nell'ambito del territorio comunale, è istituito il servizio di rimozione, traino ed eventuale custodia, per le tipologie di cui all'art. 1

I prelevamenti dei veicoli dovranno essere esclusivamente relativi a veicoli presenti nel territorio cittadino torinese. Per la custodia dei veicoli rimossi, le ditte aggiudicatrici dei lotti uno e due, dovranno possedere, o impegnarsi a disporre entro la data di avvio del servizio, adeguato luogo di ricovero, come specificato all'art. 1 ed all'All. A. Gli affidatari dei servizi oggetto del presente capitolato dovranno disporre, altresì, di veicoli che possiedano le caratteristiche e i requisiti previsti dalla vigente normativa e dovranno essere immatricolati conformemente all'uso e destinazione previsti per le prestazioni in oggetto sulla base della vigente normativa.

I servizi di cui sopra saranno organizzati dal Comando di Polizia Municipale della Città di Torino e saranno attivati dal Corpo di Polizia Municipale, oppure da altri soggetti competenti ai sensi della vigente normativa, che saranno specificatamente e preventivamente individuati dalla Civica Amministrazione al momento dell'attivazione del servizio o con successiva comunicazione integrativa alle ditte affidatarie.

Le attività dei lotti uno e due dovranno svolgersi, ai sensi dell'art. 26 del D.L.vo 81/2008 e s.m.i. nel rispetto delle misure minime di eliminazione delle interferenze di cui all'All. C. Qualora lo svolgimento del servizio richieda l'accesso alle strutture comunali, questo potrà avvenire soltanto previa espressa autorizzazione e nei limiti della stessa, nonché nel rispetto del documento di cui all'All. C.

L'affidatario di ciascun lotto dovrà, altresì, mettere a disposizione una **linea dedicata**, sia per la richiesta, da parte del Corpo di Polizia Municipale, oppure da altri soggetti competenti ai sensi della vigente normativa, per l'attivazione del servizio di rimozione, sia per fornire informazioni al cittadino relativamente al veicolo rimosso.

2.0.1 Servizi di rimozione e custodia dei veicoli ai sensi degli artt. 159 e 215 C.d.S.

Per ciò che riguarda il servizio di rimozione di cui al punto a.0) lettera A) del precedente art. 1 del presente capitolato, i veicoli oggetto del presente servizio sono quelli classificati in base alla massa complessiva a pieno carico e alle caratteristiche di cui alla tabella dell'All. B.

2.0.2 Servizi di rimozione, traino ed eventuale custodia di veicoli sottoposti a sequestro giudiziario a qualsiasi titolo, compresi quelli rinvenuti in seguito a furto o di sospetta provenienza furtiva.

In caso di sequestro, il veicolo dovrà essere custodito nell'apposita depositaria e il personale incaricato della ditta verrà nominato custode giudiziario. Il servizio dovrà essere svolto da coloro che sono iscritti nell'elenco dei custodi giudiziari tenuto dalla Prefettura. A tal fine, l'aggiudicatario **dovrà attivare** un'adeguata depositaria giudiziaria con iscrizione nel suddetto elenco.

2.0.3. Servizio di rimozione, traino ed eventuale custodia di veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo.

Per i fermi amministrativi, l'aggiudicatario verrà attivato per il servizio nel caso in cui il proprietario di autoveicoli o il conducente non provveda ad assumere la custodia o a trasportarlo o custodirlo a proprie spese presso un luogo di cui abbia disponibilità.

Per i motocicli/ciclomotori l'aggiudicatario verrà attivato ai sensi dell'art. 214 c. 1- ter del C.d.S..

A tal fine, l'aggiudicatario dovrà attivare un'idonea depositaria giudiziaria con iscrizione nell'elenco, e dovrà garantire i requisiti per la custodia amministrativa e giudiziaria ed in particolare quelli di cui all'art. 394 del Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e s.m.i.), ivi compresa l'iscrizione nell'albo di cui al medesimo articolo e la disponibilità di idonea area di deposito ai sensi di legge;

L'attivazione dell'opzione eventualmente esercitata dalla Civica Amministrazione sarà, pertanto, condizionata all'accertamento dei requisiti di cui al punto 1).

La Civica Amministrazione potrà richiedere la custodia provvisoria dei veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo, prelevati in orario di chiusura nella depositaria ovvero per mancanza di spazio. **In tal caso, il successivo spostamento presso la depositaria comunale dovrà ritenersi gratuito.**

2.0.4 Spostamento di veicoli per motivi di sicurezza, ordine ed interesse pubblico, casi contingibili ed urgenti, manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività manutentive

Per quel che concerne il servizio di spostamento di veicoli, a richiesta del Corpo di Polizia Municipale, per motivi di sicurezza, ordine ed interesse pubblico, per casi contingibili ed urgenti, manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività manutentive sul suolo, sottosuolo e similari, che comportino interventi indifferibili di cui al punto a.3) della lettera A) del precedente art. 1 del presente capitolato, gli interventi sono a carico della Civica Amministrazione, salvo che non concorra una delle ipotesi di cui ai punti a.0), a.1), a.2), a.4) (nel caso in cui l'intervento sia da porre a carico del cittadino o di altra Pubblica

Amministrazione), a.5) e della lettera B.1) e B.2) ai sensi del precedente art. 1 del presente capitolato.

Si intendono compresi in detti interventi anche gli spostamenti presso la depositaria comunale a qualsiasi titolo.

2.0.5 VEICOLI COINVOLTI IN INCIDENTI

Per i veicoli coinvolti in incidenti, tutte le spese conseguenti, comprese quelle di rimozione ed eventuale custodia, saranno ad esclusivo carico dell'avente diritto al ritiro e non rientrano nelle controprestazioni della Città, secondo quanto specificato nell'art. 4 del presente capitolato. In ogni caso, il rapporto, di natura civilistica, intercorrerà esclusivamente tra la ditta affidataria e il cittadino.

L'obbligo di mantenimento in depositaria sussisterà per 30 giorni dalla data del prelievo. In caso di scadenza di tale termine, previo sollecito all'avente diritto, l'affidatario darà comunicazione alla C.A. della cessazione del rapporto. L'affidatario provvederà a proprie spese e cure alla demolizione del veicolo e consegnerà le targhe al Corpo di Polizia Municipale che provvederà alla radiazione presso il Pubblico Registro Automobilistico. Resta salvo il diritto dell'affidatario a comunicare alla Città, la prosecuzione del rapporto con il titolare del diritto a ritiro del veicolo fino al ritiro medesimo.

2.0.6. Servizi di rimozione, traino ed eventuale custodia veicoli sottoposti a fermo fiscale ex art. 86 D.P.R. 602/1973 e s.m.i..

La Civica Amministrazione si riserva di affidare alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, oltre le deroghe previste dal presente punto, anche il servizio di prelievo e custodia di veicoli sottoposti a fermo fiscale ex art. 86 D.P.R. 602/1973 e s.m.i..

2.0.7 Altri interventi di prelievo e spostamento

Gli interventi potranno essere richiesti in ipotesi diverse rispetto ai punti precedenti, nell'ambito delle funzioni e servizi istituzionali del Corpo di Polizia Municipale o di Polizia Amministrativa.

2.1 ZONE DI INTERVENTO PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI

Per l'affidamento dei servizi di rimozione e custodia dei veicoli per varie tipologie di intervento, nell'ambito territoriale di cui al precedente art. 1 del presente capitolato, la Città di Torino viene, per motivi di funzionalità, suddivisa in n. 2 zone, di seguito indicate:

Zona Nord: territorio delle circoscrizioni 1°, 4°, 5°, 6°, 7°

Zona Sud: territorio delle circoscrizioni 2°, 3°, 8°

Qualora uno o più lotti di intervento non siano aggiudicati o vengano revocati, nelle more di una nuova eventuale gara limitata ai lotti non aggiudicati o revocati, il Comando del Corpo di Polizia Municipale potrà utilizzare le ditte affidatarie anche per gli altri lotti non assegnati, seguendo il criterio della contiguità territoriale in relazione alla minor distanza dal luogo dell'intervento, con specifico affidamento integrativo, **previa verifica della disponibilità della ditta stessa, ai sensi dell'art. 63 c. 5 D.L.vo 50/2016 e s.m.i..**

La durata dell'affidamento scaturente dalla nuova gara, si uniformerà a quello indicato nel successivo art. 3

2.2 SPECIFICHE TECNICHE

Le specifiche tecniche del servizio, oltre a quelle del presente capitolato, sono quelle indicate nell'All. A per il servizio di rimozione e custodia dei veicoli che la ditta si impegna a rispettare nella propria offerta.

2.3 REPORT

Con cadenza settimanale nel caso di fermi/sequestri amministrativi e con cadenza mensile per tutte le altre ipotesi, la ditta affidataria di ciascun lotto dovrà fornire un report informatico contenente le seguenti indicazioni:

- Data, ora o fascia oraria dell'intervento;

- Targa, tipologia e massa del veicolo;
- Tipologia di intervento;
- Durata della custodia (se presente);
- Sintetica descrizione delle condizioni del veicolo al momento della rimozione;
- importi dovuti dalla C.A. di cui si fornirà fatturazione, distinti per tipologia e periodo.

Dovrà essere acclusa, inoltre, una scheda riassuntiva indicante il numero di interventi e costi suddiviso per tipologia (rimozione completa o non completa, fascia oraria, massa del veicolo, custodia, ecc.).

2.4 PROCEDURA DI ALIENAZIONE DEI VEICOLI NON RITIRATI

In caso di alienazione, ai sensi dell'art. 215, comma 4, del C.d.S., il ricavato della stessa, detratte le somme destinate alla sanzione amministrativa e pecuniaria, verrà, alle condizioni di privilegio previste dalla medesima norma, nei limiti di competenza, destinato al pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta affidataria.

L'affidatario è impegnato a custodire il veicolo rimosso non ritirato fino al termine dell'espletamento delle procedure previste dal D.P.R. 189/2001, senza costi o oneri a carico della C.A.

2.5 RESTITUZIONE DEI VEICOLI RIMOSI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO O MUNITI DI TARGA EE

La riconsegna dei veicoli, nei casi rientrati nell'ambito di applicazione dell'art. 207 CdS, rimosso per violazione delle disposizioni del CdS, l'avente titolo, che si presenterà presso la depositaria per il ritiro, dovrà esibire la ricevuta che comprova il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. **Senza tale ricevuta l'avente titolo non potrà ritirare il veicolo.**

In tale caso e nell'impossibilità di provvedere al pagamento della sanzione o al versamento della cauzione (giorni festivi, orari notturni serali, impossibilità di avvalersi dei mezzi elettronici quali internet, lottomatica, ecc.), gli addetti della depositaria dovranno contattare la Centrale Operativa del Corpo per richiedere l'invio sul posto di una pattuglia del Corpo di

Polizia Municipale, che provvederà a contestare e riscuotere “*brevi manu*” l'importo della sanzione, ovvero sottoporre il veicolo a fermo amministrativo fino a quando non sia stato adempiuto il pagamento di detto onere.

ART. 3 DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

La durata del servizio per i lotti uno e due è biennale e decorrerà dalla data di inizio di cui all'art. 11 del presente capitolato, salvo il diritto di recesso in favore della Civica Amministrazione di cui all'art. 21 del presente capitolato e fatta salva, nel caso di fermi amministrativi e sequestri amministrativi, l'aggiudicazione da parte della stazione appaltante competente ai custodi-acquirenti.

Tutti i servizi opzionali cesseranno alla data di scadenza della concessione-contratto principale di ciascun lotto, salvo proroghe e ulteriori affidamenti, nei limiti ed alle condizioni consentite dalla vigente normativa, in quanto ne ricorrano i presupposti.

Tre mesi prima della scadenza, la Civica Amministrazione, previa verifica dei presupposti e dei requisiti posseduti dalla Ditta, nonché della persistenza dell'interesse pubblico alla continuazione del servizio, potrà provvedere all'esercizio di un'opzione di prosecuzione dell'appalto in oggetto per un ulteriore biennio per i lotti uno e due alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, salvo l'aggiornamento dei prezzi di cui all'art. 13.

L'opzione di prosecuzione, che fa parte integrante del presente contratto ed è computata per i valori di soglia di cui all'art. 35 D.L.vo 50/2016 e s.m.i, è ad esclusiva discrezione e vantaggio della C.A. e potrà essere esercitata una sola volta. Tuttavia, secondo le proprie necessità, la C.A. potrà prevedere l'esercizio parziale per un periodo più breve del biennio, riservandosi successivi affidamenti di prosecuzione opzionali fino alla concorrenza del periodo massimo di rinnovo. Nessuna pretesa potrà invece essere avanzata dalla ditta affidataria in ordine all'esercizio di dette opzioni, pretesa a cui il concorrente dichiara espressamente, già nella sua offerta di rinunciare.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge n. 135/2012, le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di servizi hanno diritto di recedere

in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo eventuale pagamento delle prestazioni già eseguite nei soli casi espressamente indicati nel presente capitolato, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 35 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., **il valore complessivo presunto dell'appalto per ciascun lotto è indeterminato, essendo la struttura del contratto esclusivamente a richiesta "ad ordine aperto", secondo le effettive esigenze della C.A., alle tariffe risultanti dalla gara.** Resta fermo che la base di gara sarà costituita unicamente dalle tariffe di cui all'allegato B e che l'importo effettivo del contratto sarà determinato unicamente dall'effettivo corrispettivo risultante dalle prestazioni concretamente richieste ed effettuate alle medesime tariffe di cui agli allegati sopra indicati, debitamente scontate.

A titolo puramente indicativo, si formula un calcolo stimato sul valore delle attività secondo le prescrizioni della citata normativa: Valore indicativo presunto per ciascun lotto: € 2.000.000,00 I.V.A. esclusa, comprensiva del periodo di opzione e tenuto conto anche delle prestazioni non poste a carico della C.A.

Ai sensi dell'art. 26 del D.L.vo n. 81/08 e s.m.i. gli oneri per **la sicurezza per rischi da interferenza** non soggetti a ribasso sono pari a € 0.

L'equilibrio economico finanziario della concessione del servizio nei termini di cui all'art. 165 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., è garantito dal valore della concessione. Resta a carico del concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione nel suo complesso e nel rispetto delle clausole contrattuali della concessione.

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il citato importo tiene conto del costo della manodopera previsto dal C.C.N.L. "Metalmeccanica per le lavoratrici e i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti. " vigente alla data di presentazione delle offerte e delle prestazioni previste dal capitolato, che è stimato in complessivi € 2.500.000,00, così suddivisi

€ 1.250.000,00 per il lotto 1

€ 1.250.000,00 per il lotto 2

Nell'aggio/sconto offerto per il lotto del servizio aggiudicato si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l'esecuzione del servizio medesimo.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario del servizio varianti in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui all'art. 106 c. 12 D.L.vo 50/2016 e s.m.i.. L'Amministrazione si riserva inoltre l'applicazione degli istituti di cui all'art. 106 D.L.vo 50/2016 e s.m.i. con particolare riferimento a quanto previsto al c. 11.

Inoltre, l'Amministrazione si riserva di effettuare ulteriori ripetizioni del servizio o affidare servizi complementari ai sensi dell'art. 63 c. 5 D.L.vo 50/2016 e s.m.i. per un importo massimo di euro 1.000.000,00 e per i servizi complementari: dettagliati all'allegato F. Nei servizi complementari rientrano anche l'apertura mezzi di veicoli soggetti a rimozione o sequestro. Dell'importo di tali servizi si è tenuto conto nella determinazione dell'importo totale dell'appalto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 35, c. 4 D. L.vo 50/2016 e s.m.i..

L'efficacia del contratto è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità di risorse finanziarie adeguate da parte della Civica Amministrazione.

ART. 4 CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

4.0 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del servizio posto a base di gara è costituito dalle tariffe unitarie indicate all'All.

B. Le stesse sono conformi al D.M. 401/98.

Gli importi relativi ai servizi effettuati saranno posti direttamente a carico del cittadino trasgressore o dell'aveute titolo al ritiro e dovranno essere riscossi direttamente dalla Ditta all'atto di restituzione del veicolo all'aveute diritto, secondo quanto sotto specificato.

Nel caso di **interventi non portati a compimento**, secondo quanto specificato all'art. 10, lettera b1), dell'All. A, l'importo dovuto dovrà essere riscosso dal conducente del carro o da altro addetto della ditta affidataria.

Nel caso di veicoli incidentati, di cui alla lettera B.1) del punto 1.0 del precedente art. 1 del presente capitolato, l'importo dovuto dovrà essere riscosso dalla Ditta all'atto di restituzione del veicolo all'aveute diritto al ritiro.

Nei casi di sequestro giudiziario, l'importo sarà posto a carico dell'Erario, salva diversa disposizione cogente di legge. Per ogni **altra ipotesi di fermo o sequestro** in base a norme vigenti o sopravvenute, lo stesso sarà da addebitarsi al trasgressore, ovvero ad altro soggetto espressamente previsto dalla legge.

In tutte le ipotesi di sequestro o fermo, nel caso in cui la Prefettura della Provincia di Torino o l'Erario (per i sequestri giudiziari) applichino tariffe diverse da quelle previste dal presente capitolato, debitamente scontate dello sconto di gara, tali diverse tariffe qualora siano migliorative rispetto a quelle dell'appalti prevarranno su quelle del capitolato medesimo. In particolare per i sequestri e fermi amministrativi, in assenza della procedura per l'individuazione del custode-acquirente, si terrà conto delle tariffe previste dal D.P.R. 115/2002 e s.m.i. e D.M. 265/2006. Resta salvo, per i pagamenti posti per legge a carico della C.A., il caso in cui le tariffe applicabili in base alla normativa di settore risultino meno favorevoli di quelli di gara. In questo caso la **C.A.** rimarrà impegnata al pagamento degli importi calcolati sulla base delle tariffe di gara ad essa **maggiormente favorevoli**.

Per gli importi a carico della Civica Amministrazione si applica, inoltre, l'ultimo comma del presente punto 4.0.

In tutti i casi in cui trovino applicazione le tariffe di cui alla presente gara, per ogni intervento effettuato (anche sola attivazione che sia soggetta a diritto di chiamata o intervento non portato a compimento) e retribuita, il cui corrispettivo sia posto a carico del cittadino, la ditta

dovrà corrispondere alla Civica Amministrazione un aggio calcolato in percentuale unica sulle tariffe previste per ciascun intervento.

La Ditta partecipante, nella propria offerta, dovrà indicare il miglior aggio espresso in percentuale, sulle tariffe medesime, per il singolo lotto cui partecipa.

Nei casi in cui a qualsiasi titolo il corrispettivo debba essere corrisposto dalla Civica Amministrazione, l'aggio percentuale si intenderà come sconto percentuale sulla tariffa dovuta dalla C.A., che sarà tenuta, dunque, al pagamento dell'importo scontato.

4.1 SOGGETTI DEBITORI PER IL CORRISPETTIVO

I corrispettivi dovuti alla ditta, con l'unica eccezione di cui al successivo punto 4.2 **non possono in nessun caso essere posti a carico della Civica Amministrazione sulla base del presente capitolato**. In particolare, pertanto, gli importi dovuti saranno esclusivamente a carico dei seguenti soggetti:

a) Importi per il servizio di rimozione e custodia di cui alla lettera A), punto a.0) dell'art. 1 del presente capitolato:

Gli importi saranno posti a carico dell'avente titolo al ritiro secondo la procedura del punto 4.0 del presente articolo.

b) Importi per il servizio di rimozione di veicoli coinvolti in incidenti:

Sono posti a carico del titolare del veicolo o del soggetto avente titolo al ritiro, secondo la procedura di cui al punto 4.0 del presente articolo.

La ditta dovrà comunicare all'avente causa il prelievo del veicolo incidentato secondo le modalità e tempistiche di cui all'art. 1 punto B.1) del presente capitolato. Nel caso di omessa comunicazione, nulla potrà essere preteso a carico dell'avente causa che sia maturato fino alla data della comunicazione stessa, fatta salva l'applicazione di ogni sanzione contrattuale a carico della ditta inadempiente.

Nel caso in cui il veicolo incidentato risulti essere assoggettato successivamente a sequestro giudiziario, a fermo o sequestro amministrativo, la ditta potrà richiedere il pagamento delle spese di rimozione e custodia al proprietario del veicolo per il

periodo intercorrente dalla data del prelievo alla data in cui venga trasformato in sequestro giudiziario o amministrativo o fermo amministrativo, soltanto nel caso in cui abbia avvisato il proprietario nei termini di cui all'art. 1 punti a.0 e B.1.

c) Importi per il servizio di rimozione, traino ed eventuale custodia di veicoli sottoposti a sequestro giudiziario, compresi quelli rinvenuti in seguito a furto o di sospetta provenienza furtiva:

Sono posti a carico dell'Erario e non dovrà essere richiesto nulla alla C.A., salva diversa disposizione di legge.

d) Importi per il servizio di rimozione, traino ed eventuale custodia di veicoli sottoposti a fermo o a sequestro amministrativo:

L'importo dovrà essere posto **a carico dell'avente titolo al ritiro** in caso di **dissequestro o cambio di custodia**, salva diversa sopravvenuta disposizione cogente di legge che ponga espressamente a carico all'ente locale gli oneri di sequestro. Ad attivazione opzionale da parte della C.A., e a condizione dell'offerta facoltativa di disponibilità della ditta, qualora il veicolo oggetto della misura cautelare del fermo o del sequestro sia nelle condizioni di circolare e non vi siano motivi ostativi che ne pregiudichino la circolazione, questo può essere affidato e condotto da un dipendente del custode o da soggetti accreditati presso il luogo di custodia convenzionato senza che lo stesso sia trasportato utilizzando un mezzo idoneo al soccorso, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno N. 300/A/1//101/20/21/4 del 11/2/2008. In tal caso sarà riconosciuto alla ditta un importo forfetario pari a € 25,33, I.V.A. esclusa. Tale opzione verrà attivata con apposita comunicazione.

e) Importi per il servizio di rimozione, traino ed eventuale custodia veicoli sottoposti a fermo fiscale ex art. 86 D.P.R. 602/1973 e s.m.i.:

l'importo è posto a carico dell'avente titolo al ritiro a seguito della riconsegna del veicolo. Nel caso in cui sia seguito il pignoramento, i suddetti oneri rimarranno a carico del soggetto precedente il pignoramento dalla data del pignoramento.

4.2 IMPORTI A CARICO DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE

Sono a carico della Civica Amministrazione le spese di cui al punto a.3) della lettera A) dell'art.1 del presente capitolato, mentre gli interventi di cui al punto a.4) della lettera A) dell'art. 1 del presente capitolato saranno posti a carico del cittadino, qualora siano determinati per sua violazione o infrazione di legge o regolamento, ovvero siano effettuati nel suo prevalente interesse, o a carico della Pubblica Amministrazione individuata dalla legge. Gli importi posti a carico della Civica Amministrazione non potranno essere imputati alla stessa nel caso di ricorrere contemporaneo **di una** ipotesi di cui ai punti a.0), a.1), a.2) a.4) (salva diversa disposizione di legge), a.5) o nelle ipotesi previste dalle lettere B.1) e B.2) ai sensi del precedente art. 1 del presente capitolato.

Saranno, inoltre, a carico della Civica Amministrazione gli importi da rimborsare a causa di errore o provvedimento illegittimo imputabile alla medesima, compresi i ricorsi accolti dall'autorità giudiziaria.

In caso di **chiamate annullate prima dell'inizio del prelievo**, la relativa tariffa verrà applicata solo nel caso in cui il carro della ditta affidataria abbia raggiunto la località della rimozione da effettuare entro il termine di cui all'art. 6 dell'All. A e la stessa non si sia potuta iniziare per il sopraggiungere del trasgressore o altro avente diritto. Se questi ultimi saranno presenti, il diritto di chiamata sarà a loro carico, altrimenti, si procederà alla rimozione o prelievo del veicolo. L'importo sarà altresì dovuto nel caso in cui, il carro non sia sopraggiunto entro il sopra detto termine, ove l'intervento risulti **annullato non prima di 15 minuti e non oltre 25** minuti dalla prima chiamata. Nel caso in cui la chiamata venga annullata con tempistiche diverse non sarà dovuto alcun diritto di chiamata.

Nessun altro onere potrà essere posto a carico della Civica Amministrazione in base al presente Capitolato. In particolare, in nessun modo, la concessione-contratto derivante dalla

presente gara potrà essere considerata titolo contro la Civica Amministrazione per il pagamento di prestazioni diverse da quelle espressamente poste a suo carico dal Capitolato, ed inoltre, in nessun caso lo stesso, potrà essere considerato alla stregua di manifestazione di volontà contrattuale, provvedimentale o interpretativa da cui derivi obbligo per la Civica Amministrazione di pagamento di oneri diversi da quelli sopra indicati.

4.3 Cambio del titolo della custodia

Qualora, a seguito di fatti sopravvenuti non imputabili alla ditta, **il titolo giustificativo dell'intervento e della custodia venga a modificarsi** in maniera tale che **la ditta non abbia più la possibilità di richiedere il pagamento degli oneri** ai soggetti di cui al precedente punto 4.1, gli oneri relativi rimarranno a carico della C.A. per il periodo di custodia **divenuto non recuperabile**.

4.4 FATTURAZIONE

La fatturazione degli importi dovuti direttamente dalla Civica Amministrazione dovrà avvenire con cadenza massima semestrale, allegando la documentazione giustificativa secondo le vigenti disposizioni di legge, **conforme ai report mensili comunicati ai sensi del punto 2.3 dell'art. 2 del presente capitolato**. Copia della documentazione contabile dovrà essere inviata al Direttore di Esecuzione, corredata dal relativo elenco delle prestazioni svolte.

4.5 ULTERIORI SPECIFICAZIONI

Il servizio di cui ai lotti uno e due, regolato dal presente Capitolato sarà oggetto di specifica concessione-contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 D.P.R. 495/92 e s.m.i..

ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA

Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 45 D. L. vo 50/2016 e sm.i..

Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Raggruppamenti temporanei di operatori economici.

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) del D. L. vo 50/2016 e s.m.i. anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 48 del medesimo D. L.vo. In tal caso, l'offerta dovrà:

- **essere sottoscritta** da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;
- **contenere l'impegno** che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- **specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.**

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

I consorzi di cui all'art. 45, co.2 lett. b) e c) del D. L.vo 50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad indicare, in istanza, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi

dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, ferme restando le responsabilità penali ex art. 353 c.p..

I consorzi di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c), e 46, comma 1, lett. f) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'art. 84 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

È vietata l'associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara, sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Avvalimento

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei modi e termini di cui all'art. 89 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

I) Preselezione.

1) Istanza di partecipazione.

Per partecipare alla gara, gli operatori interessati dovranno formulare istanza di partecipazione/manifestazione di interesse, con le seguenti indicazioni:

- 1) generalità dell'operatore, natura giuridica, natura del soggetto partecipante (ditta singola, rti, consorzio, ecc);
- 2) Lotto o lotti a cui si intende partecipare.

3) Domicilio a cui inviare le comunicazioni.

4) Requisiti di partecipazione:

a. Iscrizione nel registro della camera di commercio industria artigianato e agricoltura ai sensi del D.P.R n. 581/1995 e s.m.i.. A seguito dell'aggiudicazione, se si tratta di cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, sarà richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.L.vo 50/2016 e s.m.i., mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. La ditta dovrà, altresì, indicare la propria esatta denominazione, la natura giuridica, la sede legale, l'oggetto dell'attività, il codice fiscale/Partita I.V.A.;

b. **Dimostrazione della capacità economica e finanziaria**

In particolare, presentazione di idonee certificazioni bancarie comprovanti la serietà e solvibilità della ditta. Il requisito è comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.L.vo n. 385 del 1 settembre 1993 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 9 comma 5 in combinato disposto dell'art. 3 comma 1 lett. f) del Decreto ministeriale (economia) 17 febbraio 2009, n. 29.

c. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.l.vo 50/2016 e s.m.i.

d. di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 354 dpr 492/1995 e s.m.i.

II) Fase di gara.

1) Presentazione dell'offerta

Per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale e a quelle previste nel bando, che si richiamano integralmente.

In particolare, gli operatori economici, a pena di esclusione dalla gara, dovranno presentare un plico chiuso e sigillato, recante l'indirizzo **CITTA' DI TORINO UFFICIO PROTOCOLLO (Corpo di Polizia Municipale)**, via Bologna, 74 – 10152 Torino. Sulla parte esterna del plico dovrà essere indicato a chiare lettere **“SERVIZI DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI”**. Il recapito del plico, da presentarsi con le modalità sopra indicate, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

Oltre detto termine, non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Si avverte che l'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

All'interno del plico chiuso, dovranno essere inserite, a pena di esclusione, le seguenti 3 buste separate e sigillate.

BUSTA 1) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contenente:

1) Istanza di ammissione alla gara, redatta in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti (es. Onlus), indirizzata **alla "Sindaca della Città di Torino"** sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., contenente le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili relative a:

- a) indicazione del lotto o dei lotti a cui la ditta chiede di essere ammessa a partecipare;
- b) Iscrizione nel registro della camera di commercio industria artigianato e agricoltura ai sensi del D.P.R n. 581/1995 e s.m.i.. A seguito dell'aggiudicazione, se si tratta di cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.L.vo 50/2016 e s.m.i., mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto

la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. La ditta dovrà, altresì, indicare la propria esatta denominazione, la natura giuridica, la sede legale, l'oggetto dell'attività, il codice fiscale/Partita I.V.A.;

- c) generalità e codice fiscale del titolare se si tratta di impresa individuale; dei soci se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione a cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- d) generalità e codice fiscale del direttore tecnico;
- e) generalità e codice fiscale di coloro che hanno ricoperto le cariche di cui ai precedenti punti c) e d) nell'anno precedente;
- f) non essere residente in uno dei paesi presenti nelle black list di cui ai decreti ministeriali del 30 marzo 2015 e del 27 aprile 2015, salvo che sia in possesso dell'autorizzazione prevista dal d.m. 14 dicembre 2010 rilasciata dal Ministero dell'economia e finanze;
- g) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (possesso dei requisiti di ordine generale); per quanto concerne le specifiche condizioni di cui all'art. 80 commi 1 e 2 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i., le relative dichiarazioni, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/200 e s.m.i., vertendo su vicende individuali, dovranno essere rese e sottoscritte dagli stessi interessati con allegato documento di identità dei sottoscrittori. Per coloro che abbiano ricoperto le cariche di cui sopra e siano cessati nell'anno precedente, in caso di impossibilità o difficoltà tecnica a recuperare le firme, sarà sufficiente l'autocertificazione del legale rappresentante che attesti l'insussistenza delle circostanze di esclusione e le ragioni che hanno determinato la difficoltà tecnica nel reperire le firme;
- h) inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione antimafia);

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99 e s.m.i.;

k) di essere in regola con tutte le prescrizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla normativa prevista dal D.L.vo 81/2008 e s.m.i.;

l) il possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnica di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., in combinato disposto con l'allegato XVII, comma 1, del medesimo decreto e che tutta la documentazione prevista dal suddetto allegato sarà esibita in caso di affidamento;

m) l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;

n) l'impegno con la propria offerta, ai sensi dall'articolo 50 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., in caso di maggiori assunzioni finalizzate all'espletamento dell'appalto, ad acquisire, prioritariamente, alle medesime condizioni e nel rispetto dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 il personale già impiegato nello svolgimento dell'appalto, ove disponibile;

o) di aver determinato le tariffe offerte tenendo conto anche degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell'appalto;

p) di impegnarsi al rispetto di quanto disposto dall'art. 30 comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

q) di aver preso visione dei rischi specifici e di interferenza presenti nel luogo di lavoro oggetto dell'appalto, come descritti nel documento relativo (DUVRI) che fa parte integrante del presente capitolato (allegato C);

r) che i servizi oggetto del presente capitolato sono effettuati esclusivamente con veicoli conformi ai requisiti indicati nel medesimo e nei relativi allegati, nonché alla normativa vigente e immatricolati in conformità alla medesima normativa, di proprietà della ditta concorrente o in locazione finanziaria alla stessa (leasing) o in possesso della ditta attraverso altro titolo giuridico valido;

s) di essere nella disponibilità ovvero di impegnarsi di disporre entro la data di avvio dell'affidamento dell'area di deposito di cui all'art. 1 del presente capitolato ed allegato A;

t) di essere in regola con la normativa relativa alla prevenzione incendi per le aree coperte e scoperte della depository in disponibilità o di quella che il concorrente si impegna a mettere a disposizione, secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'All. A;

u) che la depository è autorizzata dalla Prefettura ovvero di essere in possesso dei requisiti di cui all'Allegato A annesso 1 per l'autorizzazione;

v) di essere in possesso dei requisiti indicati nelle lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. 354 del d.p.r. 495/92 e s.m.i.;

w) di essere in possesso della licenza di rimessa di cui all'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e s.m.i.;

x) di essere in possesso o di impegnarsi a stipulare entro la data di affidamento, anche anticipato del servizio, idonea assicurazione di responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., per un massimale non inferiore a:

- Euro 1.549.370,70 per i carri da impiegare nei servizi di rimozione di veicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.5 t., e non inferiore a Euro 2.582.284,50 per i carri da impiegare per il servizio di rimozione di veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5 t., come previsto dal Decreto n. 401/98;

y) di avere adeguata conoscenza, ai fini della formazione dell'offerta, dei servizi richiesti, nella loro consistenza ed in tutti i loro particolari, avendo fatto ricognizione esatta della materia, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che potranno influire sull'esecuzione del servizio;

z) l'eventuale intenzione di avvalersi delle condizioni previste all' art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero la quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel

rispetto delle modalità previste nel capitolato di gara con l'indicazione della terna di subappaltatori, specificando la denominazione/ragione sociale e il codice fiscale; nel caso in cui detta dichiarazione non venga effettuata, il subappalto non potrà essere autorizzato.

aa) di conoscere ed accettare senza riserve o eccezioni le condizioni tutte che regolano l'appalto previste nel presente capitolato di gara e nei relativi allegati e di sollevare la Civica Amministrazione da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi e quant'altro potesse trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio. La ditta si impegna, altresì, a rispettare le specifiche tecniche del servizio indicate nel capitolato e negli allegati.

bb) di accettare espressamente le condizioni di cui agli artt. 3 (rinuncia espressa alla pretesa di prosecuzione in opzione), 10 (subappalto), 11 (obblighi dell'aggiudicatario, modalità e tempi di esecuzione), 12 (responsabilità danni ed eventuale assicurazione per danni a terzi), 17 (penalità), 18 (clausola risolutiva espressa) del capitolato;

dd) di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2016 n. mecc. 2015-07125/005 e del Codice di Comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n. mecc. 201307699/004 (www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf).

Per le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione dovranno altresì essere indicati nell'istanza di ammissione:

- indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il numero telefonico ed il numero di fax;
- indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili;

2) Dimostrazione della capacità tecnica e professionale

Dimostrazione della capacità tecnica e professionale

elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del bando, e, nell'ambito di questi, dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della gara, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e visti dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente. L'importo complessivo di tutti i servizi analoghi suddetti non potrà essere inferiore a € 1.000.000,00- oltre I.V.A. per ciascun lotto.

3) Ricevuta, in originale, comprovante il versamento della garanzia provvisoria di Euro 40.000,00 per ciascun lotto a cui la ditta intenda partecipare, costituita ai sensi dell'art. 93 del D. L.vo 50/2016 e s.m.i. e con le modalità indicate al successivo articolo 8 (garanzia provvisoria). L'istanza dovrà altresì essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione della concessione-contratto, di cui all'articolo 93 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario. **Detto obbligo, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.** Qualora la ditta abbia diritto alle riduzioni della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., dovrà attestare il possesso della relativa certificazione del sistema di qualità con le caratteristiche previste dalla suddetta normativa.

4) Ricevuta comprovante il versamento di € 140,00 a favore dell'ANAC (istruzioni contenute sul sito internet: www.avcp.it) **per ciascun lotto a cui la ditta intenda partecipare.**

5) Dichiarazione di ottemperanza al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., compilando e sottoscrivendo il fac simile allegato al presente capitolato (allegato D)

6) Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante della ditta (allegato G al capitolato).

7) documento “PASSOE”, per ciascun lotto a cui la ditta intenda partecipare, rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC al seguente indirizzo www.anticorruzione.it (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

8) D.G.U.E. debitamente compilato come da istruzioni allegate al presente capitolato (allegato I).

A tal fine le imprese concorrenti potranno in alternativa:

a) utilizzare il modulo allegato al presente capitolato (allegato n. H) e pubblicato sul sito <http://bandi.comune.torino.it/> che dovrà essere stampato, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante ed inserito in forma cartacea nella busta 1);

b) dopo aver scaricato e salvato sul proprio pc il file *DGUEgara../2018.xml*, collegarsi alla piattaforma <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/esp/> e seguire le istruzioni, allegate al presente capitolato, per compilare il DGUE, scaricarlo ed infine inserirlo in forma cartacea ,sottoscritto dal legale rappresentante, nella busta 1).

Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura d'appalto precedente, purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale caso, dovranno indicarne i relativi estremi.

BUSTA 2 “DOCUMENTAZIONE TECNICA Lotto/i n.” (indicare i lotti per il quale il concorrente intende partecipare)”).

In un secondo plico sigillato e separato, rispetto ad ogni altra documentazione, dovranno essere presentate le relazioni tecniche La ditta dovrà presentare le seguenti relazioni tecniche con i contenuti illustranti gli elementi oggetto di valutazione. Le stesse dovranno contenere le seguenti dichiarazioni contrattuali anche eventualmente supportate da dichiarazione di responsabilità da parte del rappresentante legale del concorrente, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:

a) Organizzazione del servizio.

La ditta dovrà presentare la seguente relazione tecnica con i seguenti contenuti illustranti gli elementi oggetto di valutazione, in ordine alla struttura organizzativa contrattualmente garantita a disposizione per il servizio e alle caratteristiche prestazionali del medesimo. La stessa dovrà contenere le seguenti indicazioni oggetto di dichiarazione di responsabilità da parte del rappresentante legale del concorrente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:

a.1.) descrizione generale della struttura organizzativa messa a disposizione dalla ditta con la specificazione dell'operatività all'interno del territorio della Città di Torino, della struttura messa a disposizione, della tipologia organizzativa del servizio, degli strumenti contrattuali e di risorse umane, in relazione alla capacità di garantire l'adempimento degli impegni assunti e gli standards qualitativi concordati, ivi compresi eventuali sistemi di qualità che saranno eventualmente adottati nella gestione del servizio ed eventuali carte dei servizi e/o codici di autoregolamentazione proposti. La ditta dovrà fare anche riferimento alla gestione informatizzata degli interventi, al funzionamento dei sistemi di centrale e dispatcher, alle connessioni telefoniche e telematiche, al personale messo a disposizione per l'appalto, elementi di qualità organizzativa che consentano di comprovare il valore sostanziale degli standard qualitativi e di efficienza per prestazioni corrispondenti a quelle richieste per il presente servizio.

a.2) specifiche relative alla logistica organizzativa e alle dotazioni strumentali garantite comprendenti tutte le prestazioni di cui al presente capitolato e ai relativi allegati che dovranno, a loro volta, essere composte dalle seguenti parti:

a.2.1) Caratteristiche della logistica e numero delle Depositerie e/o Uffici di riferimento nel rispetto dei minimi indicati nell'All. A e in particolare:

a.2.1.1) Caratteristiche migliorative rispetto ai minimi di capitolato della logistica per tutti i servizi del capitolato, indicando l'ubicazione (circoscrizione del territorio comunale e possibilmente via e numero civico) della depositaria, che dovrà essere obbligatoriamente situata nel territorio cittadino, salva la costituzione dell'ufficio/sportello sul territorio della Città con servizio navetta di cui al successivo punto a.2.1.2. Sono ammesse ulteriori depositarie,

oltre a quella principale, che possono essere ubicate anche al di fuori del territorio cittadino, ma anche in questo caso, la ditta dovrà garantire per le stesse un servizio “navetta”, o analogo, a proprio totale carico, per il trasporto di cittadini aventi titolo per il ritiro dall'ufficio o sportello fino alla depositaria, e/o del veicolo presso la depositaria principale sul territorio della Città. In particolare, **la ditta potrà garantire ulteriori luoghi di deposito, con le caratteristiche di capitolato e quelle ulteriormente dettagliate, come già esistenti ovvero impegnarsi a costituirli entro il termine 30 gg. dall'affidamento anche in esecuzione anticipata.**

Si dovranno indicare, in ogni caso, le caratteristiche tecniche dei luoghi di deposito non inferiori ai minimi previsti all'art. 4 dell'Al. A (dimensione depositarie, presenza di aree coperte e scoperte e la loro metratura, misure di sicurezza, personale adibito, ecc.).

a.2.1.2.)) Ufficio di riferimento che dovrà essere costituito nel caso di depositaria sita fuori dal territorio cittadino.

Detto Ufficio potrà essere collocato anche presso la depositaria base, ubicata nel territorio cittadino.

L'ubicazione dell'ufficio di riferimento, da costituirsi nel caso in cui una o più depositarie siano site fuori dal territorio cittadino, dovrà essere obbligatoriamente situata nel territorio cittadino e il concorrente dovrà darne adeguata descrizione indicandone l'ubicazione (circoscrizione del territorio comunale e possibilmente via e numero civico). Detto Ufficio dovrà essere accompagnato da idoneo servizio navetta a favore del soggetto titolato al ritiro del veicolo, per il raggiungimento di tutte le depositarie, ubicate al di fuori del territorio della Città, ad esclusivo e totale carico dell'appaltatore.

In ogni caso, per tutti i servizi il concorrente dovrà garantire, fin d'ora, la previa conformità ai requisiti di legge e di capitolato delle depositarie e/o degli uffici di riferimento. La ditta dovrà indicare nella relazione il titolo giuridico che le garantisce l'uso delle depositarie e, se richiesto, dell'ufficio di riferimento.

Il concorrente dovrà indicare nella relazione, per quanto discende dalle condizioni previste nella stessa, se ricorrono i presupposti di cui al D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i., che prescrive le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili dallo stesso contemplati.

a.2.2.) numero e caratteristiche tecniche dei carri adibiti per l'effettuazione del servizio non inferiori ai minimi previsti nell'art. 2 del presente Capitolato e nell'All. A (valore massimo della massa complessiva a pieno carico rimovibile; tipologia del carro nell'ambito delle specifiche indicate all'Appendice IV, Titolo I, del D.P.R. 495/92 e s.m.i. e negli allegati, ecc.). La ditta dovrà indicare nella relazione il titolo giuridico che le garantisce il possesso dei carri. Saranno esclusivamente oggetto di valutazione i requisiti migliorativi rispetto ai minimi di capitolato.

a3. Standard prestazionali

La relazione dovrà descrivere:

a.3.1) Organizzazione funzionale del servizio (caratteristiche del numero verde per la richiesta di interventi, organizzazione del deposito, orari di apertura, misure organizzative di sicurezza e tutela della cittadinanza, eventuale impegno della ditta a garantire il servizio di restituzione veicoli nei giorni feriali e festivi dalle 22.00 alle 06.00, particolari condizioni di raggiungibilità o di agevolazione al cittadino per il raggiungimento della depositaria o dell'ufficio nel territorio cittadino, ecc.);

a.3.2.) eventuali altri standard migliorativi rispetto a quelli indicati nel Capitolato Ivi compreso l'eventuale impegno della ditta a garantire il servizio di rimozione per i veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiori a 1,5t, tramite mezzi di carico a sollevamento e il trasporto conto terzi di cui al punto B.2. dell'art. 1 del presente capitolato che saranno titolo valutabili in sede di comparazione delle offerte;

a4) ulteriori servizi aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel capitolato e negli allegati. Tali servizi non dovranno comportare alcun onere per la Civica Amministrazione e saranno assoggettati a quanto previsto dall'art. 13 dell'All. A.

BUSTA 3 “OFFERTA ECONOMICA - LOTTO/I N.”... (indicare i lotti per il quale il concorrente intende partecipare)”, debitamente sigillata, contenente esclusivamente l’offerta economica **senza altri documenti**

In detto plico sigillato e separato rispetto ad ogni altra documentazione, con la dicitura esterna “contiene offerta economica”, senza alcun'altra documentazione, dovrà essere inserita l’offerta economica, a firma del legale rappresentante, che **dovrà riferirsi ad uno o più lotti** nella loro interezza e per tutte le voci in essi contenute e così formulata:

-percentuale unica di sconto sulle tariffe indicate all’All. B del presente capitolato che dovrà essere unica per tutte le tariffe del singolo lotto a cui la ditta intende partecipare. Lo sconto sarà da intendersi anche come aggio che spetterà alla Civica Amministrazione per le ipotesi in cui la tariffa non sia da porre a suo carico.

Piano economico finanziario atto a garantire il relativo equilibrio di gestione ai sensi del art. 165 D.L.vo 50/2016 e s.m.i., secondo il modello di cui all’All. M.

L’offerta dovrà contenere, **a pena di esclusione**, ai sensi dell’art. 95, comma 10 e dell’art. 97, comma 5, lett. c), del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., anche l’indicazione **dei propri costi della manodopera (dettagliati secondo il facsimile allegato L) e degli oneri di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che saranno affrontati dall’Impresa nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.**

L’offerta dovrà essere univoca in tutti i suoi elementi e non prevedere alternative.

PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO:

le **carenze** di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, art. 83, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non

superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI: le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi degli articoli 91 e 85 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., l'amministrazione procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, a richiedere l'informazione antimafia.

A tale scopo, al fine di accelerare l'iter procedimentale della verifica dei requisiti di partecipazione, si invitano i partecipanti alla gara a richiedere e segnalare la propria iscrizione nella *white list* tenuta dalla prefettura competente (per informazioni collegarsi al sito <http://www.prefettura.it/portale/multidip/index.htm> , alla voce *white list*); in caso contrario dovrà essere allegata all'istanza la seguente documentazione:

Per tutti i partecipanti:

- 1) Dichiarazione sostitutiva, validamente sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato agricoltura (All. J)
- 2) Dichiarazione sostitutiva, validamente sottoscritta da ciascun soggetto che ricopra cariche all'interno dell'impresa e il cui nominativo risulti nella visura camerale e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, contenente le generalità – nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale - dei propri familiari conviventi (All. K).
- 3) Eventuale dichiarazione sostitutiva, validamente sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento

d'identità del sottoscrittore, dell'ente dei nominativi dei soggetti che svolgono nella società compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, accompagnata dalla dichiarazione relativa ai famigliari conviventi di cui al punto precedente (All. K).

4) Per le società di capitali consortili, società cooperative, di consorzi cooperativi e consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, dovrà essere altresì fornita:

- Ulteriore dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta dal legale rappresentante contenente l'elenco dei consorziati che nella società consortile detengano:

- a) una partecipazione superiore al 10%;
- b) una partecipazione inferiore, ma abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a una quota societaria pari o superiore al 10%;

- Dichiarazione sostitutiva dei relativi familiari conviventi come sopradescritta.

ART . 6 ONERI PER LA SICUREZZA

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

Con ciò si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nell'allegato C al presente capitolato (DUVRI) e nella successiva riunione di coordinamento tra datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria e datore di lavoro della sede dell'Amministrazione oggetto del servizio.

ART . 7 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

7.1. L'individuazione del contraente verrà effettuata attraverso procedura sotto soglia ex artt. 36, comma 2 lett. b d.l.vo 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. L.vo 50/2016 e s.m.i., applicando il metodo aggregativo compensatore tramite la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

\sum_n = sommatoria.

7.2. Il punteggio totale massimo di 100 punti sarà così ripartito:

A. OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI

B. OFFERTA ECONOMICA MAX 30 PUNTI

All'offerta tecnica si attribuiranno i seguenti sottopunteggi massimi :

A1 Qualità delle strutture logistiche e organizzative: 30 punti

Sub criteri – elementi di valutazione.

- **metratura depositaria maggiore dei minimi di capitolato;**
- **presenza aree coperte;**
- **dotazioni strutturali della depositaria;**
- **raggiungibilità della depositaria e/o dell'ufficio di riferimento;**
- **altri elementi di qualità della depositaria e altre strutture e dotazioni offerte;**
- **numero dei carri messi a disposizione del servizio, superiore al minimo previsto dal capitolato e relative caratteristiche tecniche.**

A2. Qualità prestazionali: 40 punti.

Sub criteri- elementi di valutazione:

-orari migliorativi di apertura della depositaria;

-caratteristiche del call center

-performances garantite per la gestione delle chiamate, caratteristiche del numero verde per il cittadino e/o per la Civica Amministrazione (come richiesto nell'all.A);

-impegno a garantire il servizio di restituzione veicoli nei giorni feriali e festivi dalle 22,00 alle 06.00;

- eventuali ulteriori standard migliorativi e servizi aggiuntivi, ivi compreso il servizio di rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiori a 1,5 tonnellate, tramite mezzi di carico a sollevamento, trasporto conto terzi di cui al punto B.2 dell'art. 1 del capitolato. eventuali servizi offerti per la rimozione di veicoli speciali con particolari problematiche;

- prestazioni migliorative di informazione al cittadino e alla C.A.

CRITERI MOTIVAZIONALI

La commissione di gara nella valutazione degli elementi qualitativi delle offerte si atterrà ai seguenti criteri motivazionali:

Per il criterio di cui al punto A1, in particolare, si terrà conto degli elementi indicati nel medesimo punto A1, in ragione della maggiore efficienza ed idoneità della struttura messa a disposizione rispetto alle qualità prestazionali del servizio, tenuto conto degli aspetti di sicurezza, di protezione e tutela dei veicoli depositati, dell'idoneità logistica, della massima rispondenza alle esigenze organizzative e di controllo.

Per il criterio A2, si terrà conto degli standard prestazionali documentati nel punto a.3) della relazione tecnica, con riferimento agli elementi di valutazione di cui al medesimo punto A2 sopra specificato, in ragione della qualità per il cittadino e per la C.A. delle prestazioni garantite sotto gli aspetti della trasparenza, della massima informazione e

dell'efficienza e rapidità del servizio e tempestività di risposta, del minor aggravio per il cittadino, della minimizzazione dei rischi di danno al veicolo durante le operazioni e dell'efficienza del processo.

Ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio complessivo dell'offerta tecnica ottenuto da ciascun concorrente, sarà pari alla somma dei punteggi parziali ottenuti per i suddetti subcriteri A.1 e A.2

DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI

I coefficienti $V_{(a) i}$ relativi agli elementi qualitativi relativi ai subcriteri, A.1, e A.2 saranno determinati mediante la media dei coefficienti, variabili da zero ad uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari sulla base dei sub criteri qualitativi e dei criteri motivazionali sopra specificati.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

L'offerta tecnica che non raggiungerà il punteggio minimo pari a 12 punti, da calcolarsi mediante la sommatoria dei prodotti fra le medie dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai commissari per ciascun sub criterio di natura qualitativa componente l'offerta tecnica e i relativi pesi attribuiti dal presente capitolato, non sarà ammessa alla successiva fase di apertura e valutazione dell'offerta economica.

7.3. OFFERTA ECONOMICA: Punteggio 30 punti

I coefficienti $V_{(a) i}$ relativi all'elemento prezzo saranno determinati tramite la seguente formula:

$$V_{(a) i} = R_a / R_{max}$$

dove

R_A = aggio/sconto percentuale della singola offerta presa in considerazione

R_{max} =aggio/sconto più elevato fra quelli offerti .

I punteggi di valutazione sopra indicati verranno applicati a ciascun lotto.

Ciascun lotto in cui è suddiviso il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, dato dalla somma dei punteggi relativi ai parametri sopra elencati (CRITERI A E B).

In caso di parità di maggior punteggio complessivo, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che abbia conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica. In caso di parità di punteggio anche per l'offerta tecnica si procederà al sorteggio.

La Commissione sarà nominata conformemente alle indicazioni contenute nelle linee guida n. 5 dell'ANAC, alle disposizioni degli articoli 77 e 216 comma 12 del D. L.vo 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 54 del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti, approvato dal Consiglio Comunale in data 10/09/2012 e modificato in data 31/03/2016.

La Commissione sarà composta da tre membri, che saranno nominati successivamente la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nel bando di gara e saranno in possesso dei requisiti morali e professionali, richiesti dalle sopracitate Linee Guida.

L'Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Con specifico riferimento al costo della manodopera, in ogni caso, si procederà prima dell'aggiudicazione alla verifica del costo indicato dall'offerente ai sensi dell'art. 95 comma 10.

La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla

normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, (art. 94 c. 2 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

In caso di offerta anomala ai sensi dell'art. 97 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione procederà a richiedere all'offerente, prima di procedere all'affidamento, le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, procederà a rigettare l'offerta, con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.

La C.A. si riserva di richiedere le giustificazioni e procedere alla verifica di congruità contemporaneamente per tutti i concorrenti la cui offerta risulti soggetta a verifica di anomalia ai sensi del citato art. 97.

Le ditte concorrenti potranno partecipare ed aggiudicarsi uno o più lotti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà discrezionale di non procedere all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida; si riserva altresì, ai sensi dell'art. 95 c. 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica professionale nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e' acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dovrà presentare i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento della medesima e l'incameramento della cauzione provvisoria, comporterà identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara. Il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria. L'offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi dalla data di scadenza della presente gara

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino si procederà con la ditta aggiudicataria alla stipulazione del relativo contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sarà sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012.

ART. 8 GARANZIA PROVVISORIA

Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia pari al 2%, calcolato sul valore presuntivo di ciascun lotto, e dunque pari ad Euro 40.000,00. La garanzia dovrà essere presentata per ciascun lotto per cui si concorre.

Tale garanzia **potrà** essere costituita, a scelta dell'offerente, **in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.), con bonifico, in assegni circolari** o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di mesi 12 nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Civica Amministrazione, nel corso della procedura.

La garanzia deve altresì essere corredata, ai sensi dell'art. 93 comma 8, a pena d'esclusione, dall'impegno di un fideiussore, **anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria**, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. **(detto obbligo, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese)** nonché dall'eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, o documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che consente all'offerente di fruire della riduzione dell'importo della cauzione.

Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituenti, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere la documentazione citata nel presente articolo o effettuare le dichiarazioni previste per usufruire delle riduzioni; inoltre la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, dovrà riguardare tutte le imprese del Raggruppamento medesimo.

Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rimando all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatrici avverrà nei termini e con le modalità previste dall'art. 93 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

In caso di partecipazione alla gara per più lotti sarà necessario presentare la cauzione provvisoria per tutti i lotti cui si partecipa, essendo ammessa in alternativa la produzione di unica cauzione d'importo pari alla somma dei singoli importi, purché riportante nell'oggetto l'indicazione dei lotti per i quali si concorre.

ART. 9 GARANZIA DEFINITIVA

La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 10% sul valore del lotto aggiudicato (al netto dell'IVA) costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% o superiore al 20%, la garanzia da costituire è aumentata rispettivamente delle maggiorazioni previste dall'art. 103 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Resterà salva comunque la richiesta da parte della Civica Amministrazione del risarcimento degli ulteriori danni dalla stessa subiti, per i quali la cauzione non risulti capiente, che verranno posti a carico dell'appaltatore.

La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la stazione appaltante anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: ai sensi del comma 2, art. 103, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle stesse.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, la stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.

La stazione appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione definitiva nei seguenti casi:

a) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; **b)** per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio, oppure addetti all'esecuzione del servizio.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina: **a)** la decadenza dell'affidamento; **b)** l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; **c)** la risoluzione del contratto, ove già stipulato.

Modalità di costituzione della garanzia definitiva: ai sensi del comma 3, art. 93, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo

di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi del comma 2, art. 93, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la cauzione definitiva può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,
- nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Raggruppamenti temporanei: in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto del servizio, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Con riferimento alle modalità di svincolo si richiama il disposto del comma 5, art.103, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 10 SUBAPPALTO

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, **fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 , comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.**

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come richiamati dall'art. 105 del medesimo decreto legislativo.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi del comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatrici cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% del valore complessivo del contratto di servizio di ciascun lotto. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di acquisire nuova **autorizzazione integrativa** qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

All'atto dell'offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare. E' fatto obbligo al concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il concorrente dovrà altresì indicare in istanza una terna di subappaltatori, ai sensi del comma 6 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

E' consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'art. 105 comma 13 del dlgs. 50/2016 e s.m.i., lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore impiegato

nell'esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, si richiama il disposto dell'art. 30, rispettivamente comma 5 e comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 11 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE

1) Tracciabilità flussi finanziari

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto o dalla comunicazione di affidamento anticipato, l'Aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d'identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l'Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i..

Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

2) Comunicazione nominativo rappresentante

La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di “Rappresentante”, il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Rappresentante avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di

eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa. Detto Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

3) Presentazione documenti

La Civica Amministrazione provvederà a comunicare l'avvenuta aggiudicazione alla ditta affidataria di ciascun lotto. La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione, che avverrà con apposita lettera, presso una sede comunale che verrà comunicata dall'Amministrazione:

a. la documentazione probatoria, relativa alle certificazioni dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del bando, nell'ambito di questi, dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della gara, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Pertanto, l'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'esito positivo di detta verifica e, nel caso di differmità da quanto richiesto nel disciplinare tecnico o dichiarato in sede di gara, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, previo incameramento della cauzione provvisoria a titolo di risarcimento danni. In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio al secondo miglior offerente.

La Civica Amministrazione provvederà, altresì, a fissare un termine per la costituzione della cauzione di cui all'art 9, nonché per la presentazione dei documenti.

Previa verifica dei requisiti posseduti, la Civica Amministrazione provvederà a formalizzare l'affidamento del servizio. La Civica Amministrazione potrà, previa comunicazione alla ditta affidataria, effettuare con proprio personale, verifica dei veicoli utilizzati e sopralluogo presso le depositerie ed i locali adibiti all'effettuazione del servizio, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti prescritti. Entro la data di affidamento, anche anticipato, del servizio, la ditta dovrà, altresì, nel caso in cui non ne sia ancora in possesso, procedere alla stipula delle polizze assicurative richieste.

La Civica Amministrazione, in caso di incompletezza o difformità da quanto previsto della cauzione e delle documentazioni presentate, ne darà comunicazione alla ditta, assegnando un nuovo termine per la presentazione o integrazione delle stesse. In caso di mancata presentazione, ovvero in caso di gravi o ripetuti ritardi o difformità, la Civica Amministrazione potrà procedere senza formalità di sorta alla revoca dell'aggiudicazione ai sensi o alla risoluzione del contratto per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., con il conseguente incameramento dei depositi cauzionali versati. La ditta dovrà altresì presentare la documentazione attestante le prescrizioni tecniche del veicolo, copia delle formalità di omologazione di cui all'art. 12 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i. ed estremi di identificazione ed omologazione relativamente ai veicoli utilizzati per il servizio di cui all'art. 1 del presente capitolato. Dovranno essere inoltre documentati, anche attraverso sopralluogo del direttore dell'esecuzione del contratto, tutti i requisiti della depository o delle depository offerte.

A seguito dell'esito positivo delle verifiche effettuate in merito agli elementi sopra indicati e a tutti i requisiti dalle ditte documentati in sede d'offerta, la Civica Amministrazione procederà, all'affidamento definitivo del servizio e alla successiva stipula del contratto.

. Il servizio dovrà avere inizio entro 10 gg. dall'affidamento anche in esecuzione anticipata.

Contestualmente all'affidamento del servizio, la C.A. provvederà alla nomina della ditta affidataria di ciascun lotto come responsabile del trattamento dei dati, definendo l'ambito di cui all'art. 22 del capitolato, comunicando le prescrizioni e gli altri adempimenti di cui all'art. 29 del D.L.vo 196/2003 e s.m.i..

In caso d'urgenza e nelle more degli accertamenti di cui ai precedenti commi, la Civica Amministrazione potrà provvedere all'affidamento anticipato che verrà effettuato a termini di legge. In tal caso, qualora non segua l'affidamento definitivo per cause imputabili alla ditta, verrà corrisposto unicamente il rimborso delle spese effettuate e documentate per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

La Civica Amministrazione si riserva in ogni momento di effettuare con proprio personale incaricato sopralluoghi e controlli per la verifica della sussistenza dei requisiti e dei presupposti documentati dalla Ditta, nonché della corretta organizzazione del servizio. In

caso di difformità, la Civica Amministrazione potrà provvedere all'applicazione di tutte le sanzioni previste dal presente Capitolato, e, in quanto ne ricorrano i presupposti, alla revoca del servizio, con incameramento della cauzione e le richieste di risarcimento degli eventuali danni.

4) Mancata conclusione del rapporto contrattuale

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

5) Modalità e tempi di esecuzione

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

6. Controlli e monitoraggio del servizio

La Civica Amministrazione provvederà al controllo del servizio effettuato, del rispetto dei termini, delle condizioni economiche applicate per i servizi addebitati al cittadino e delle modalità di svolgimento di cui al presente capitolato e degli allegati.

La ditta affidataria dovrà garantire il rispetto degli standard qualitativi indicati nell'All. A, o di quelli migliorativi eventualmente garantiti in offerta. I controlli avverranno con **cadenza bimestrale** sulla base dei parametri dettagliati nei citati allegati. In caso di mancato rispetto degli standard, la C.A. provvederà all'attivazione della procedura correttiva (All. F) e/o all'avvio del procedimento per l'applicazione delle sanzioni contrattuali previste.

ART. 12 RESPONSABILITA' DANNI ED EVENTUALE ASSICURAZIONE PER DANNI A

TERZI

La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque

natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell' Amministrazione.

A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio all'esecuzione del contratto e per tutta la durata dello stesso, l'impresa dovrà essere assicurata contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell'esecuzione del contratto o comunque, in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione dell'appalto, mediante apposita polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione con un massimale, per sinistro, non inferiore a € 1.549.370,70 per veicoli con massa complessiva non superiore a 3,5 t e non inferiore a € 2.582.284,50 per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t.

In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:

- a) responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti della stazione appaltante;
- b) rischi per danni diretti e indiretti.

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte della Ditta, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza del rappresentante della ditta aggiudicataria, in modo tale da consentire a quest'ultima di intervenire nella stima.

Qualora la Ditta aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla Ditta aggiudicataria.

Qualora la Ditta aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione Appaltante è fin d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 13 IMPEGNO PREZZI

Le tariffe di aggiudicazione saranno impegnative e vincolanti per tutta la durata del servizio, fatta salva la verifica di congruità prezzi per aumenti che, comunque, si verificassero posteriormente all'offerta, secondo la seguente procedura ed i seguenti limiti:

- la ditta affidataria di ciascun lotto, con propria comunicazione, potrà effettuare richiesta di verifica dei prezzi esclusivamente in base ai seguenti parametri alternativi:

a)risultanze di variazioni e prezzi, di cui all'art. 106, c 1°lett. a) D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. (solo per le tariffe relative alla custodia);

b) aggiornamenti di cui al D.M. 401/98 (per le tariffe di prelievo e rimozione);

c) in subordine, nel caso in cui non siano presenti i dati di cui al punto a) per le ipotesi non disciplinate ai sensi del punto b), incremento percentuale dei costi del lavoro nel comparto interessato, calcolati esclusivamente sulla base delle risultanze delle tabelle approvate col decreto ministeriale di cui all'art. 77 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., sempre che la ditta possa comprovare di aver avuto un effettivo incremento nella medesima misura rispetto alle effettive retribuzioni qualora queste fossero inizialmente superiori ai minimi contrattuali. A tal fine, si terrà conto, quale riferimento iniziale, dei costi documentati in offerta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del presente capitolato e/o indice Istat FOI;

d)Indice Istat FOI, per le voci relative alla custodia per cui non trovi applicazione il punto c) ed in assenza degli elementi di cui al punto a).

La richiesta dovrà essere corredata di tutta la necessaria documentazione, o in alternativa di una dichiarazione di responsabilità ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante i dati relativi al costo del lavoro effettivamente sostenuto, salva la richiesta alla

ditta da parte della Civica Amministrazione della documentazione per il controllo delle dichiarazioni effettuate.

La Civica Amministrazione entro 30 gg. provvederà alla verifica e alla concessione dell'adeguamento, salva contestazione o richieste di chiarimenti o integrazione con effetto interruttivo e sospensivo del termine che inizierà a decorrere *ex novo* dalla data della presentazione di nuova istanza. L'aggiornamento, una volta concesso, decorrerà, dal giorno successivo alla data di comunicazione.

La verifica resta vincolata, per le ipotesi di rimozione dei veicoli, comunque, ai limiti massimi di cui al D.M. n. 401/98.

ART. 14 PERSONALE

Il personale utilizzato dalle ditte aggiudicatarie di ciascun lotto opera sotto l'esclusiva responsabilità delle ditte medesime.

L'aggiudicatario impiegherà sul posto un responsabile con l'incarico di organizzare e controllare il personale, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti al servizio vengano eseguiti puntualmente e diligentemente.

Il personale dipendente, nessuno escluso, dovrà essere iscritto nel libro paga dell'Impresa aggiudicataria di ciascun lotto.

L'aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico. Gli oneri conseguenti sono ad esclusivo carico delle ditte stesse, le quali si impegnano, altresì, ad osservare le norme antinfortunistiche, con particolare riguardo al D.L.vo 81/2008 e s.m.i..

La ditta aggiudicataria di ciascun lotto dovrà provvedere, altresì, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D. Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto

dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..

Al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art 30 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato nell'attività dell'appalto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell'assunzione e l'indicazione del datore di lavoro; in caso di subappalto, la tessera dovrà altresì contenere i dati (meccanografico e data di esecutività della determinazione dirigenziale) della relativa autorizzazione.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante l'espletamento delle prestazioni.

Il mancato obbligo della citata prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto sopra citato.

L'aggiudicatario assume l'impegno con la propria offerta, ai sensi dall'articolo 50 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i., in caso di maggiori assunzioni finalizzate all'espletamento dell'appalto, ad acquisire, prioritariamente, alle medesime condizioni e nel rispetto dei contratti collettivi di settore, di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, il personale già impiegato nello svolgimento dell'appalto, ove disponibile;

Il personale adibito al servizio è obbligato ad eseguire prontamente tutte le disposizioni che, ai fini della disciplina del traffico o per incombenza relativa al servizio in argomento, potranno essere impartite dalla Polizia Municipale oppure da altri soggetti competenti ai sensi della vigente normativa, che saranno specificatamente e preventivamente indicati dalla Civica Amministrazione al momento dell'attivazione del servizio o con successiva comunicazione integrativa alle ditte affidatarie, e deve essere decorosamente vestito e dotato del materiale

antifortunistico all'uopo previsto. Lo stesso dovrà essere costantemente presente durante tutta la durata del servizio ed effettuare prontamente gli interventi richiesti.

Tale personale è tenuto ad eseguire tutte le operazioni con sollecitudine e diligenza, in modo da arrecare minimo intralcio alla circolazione. La ditta o le ditte affidatarie dei lotti uno, e due, sono tenute, altresì, ad effettuare la rimozione o lo spostamento dei veicoli con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza e dalle norme tecniche allo stato dell'arte e di buona prassi, atte ad evitare danni agli stessi.

La ditta aggiudicataria di ciascun lotto è responsabile di eventuali assenze del personale preposto, del rifiuto ad effettuare, a qualsiasi titolo, la prestazione richiesta, nonché di ogni altra inosservanza delle norme del presente capitolato.

Tutte le attività manuali relative al servizio sono effettuate dal personale della ditta.

ART. 15 TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105 c. 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art 30 c. 5 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 citato, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del

contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

ART. 16 CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) sono attribuite al Funzionario individuato in calce al presente capitolato; il medesimo svolge ai sensi dell'art. 102 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto dei Referenti del Servizio destinatario del servizio.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

Il DEC, sulla base delle informazioni fornite dal Referente, emette idoneo certificato di conformità utilizzando il fac-simile allegato al presente Capitolato (All. N).

Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica.

Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo articolo 20.

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'aggiudicatario.

In tal caso la ditta aggiudicataria ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere a regolarizzare l' esecuzione della prestazione, ove possibile, conformemente alle prescrizioni del capitolato.

ART. 17 PENALITA'

La Ditta affidataria di ciascun lotto è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempimenti, **irregolarità, non conformità** nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di **ritardato adempimento degli obblighi contrattuali**, il Responsabile del procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, procede all'applicazione di penali.

Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento e vengono applicate in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.

Nell'ambito del presente capitolato l'applicazione della penale non esime dall'adempimento dell'obbligazione.

E' fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore.

L'applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte della Città di Torino.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate nella seguente misura:

- a) per grave inosservanza dei termini di effettuazione del servizio o in caso di irregolare effettuazione dello stesso, sarà applicata una penalità da € 500,00 a € 1.500,00, per ogni prestazione richiesta ed effettuata tardivamente o non regolarmente, fatta salva l'eventuale risoluzione della concessione-contratto e ogni ulteriore richiesta di risarcimento danni subiti dalla Civica Amministrazione;
- b) In caso di grave inosservanza di condizioni e prescrizioni generali del presente capitolato, per le quali non sia fissata penalità specifica, sarà applicata una penalità non inferiore € 1.000,00 e non superiore a € 3.000,00 da determinarsi inappellabilmente da parte

della Civica Amministrazione per ogni singola inosservanza, in relazione alla gravità della stessa;

c) Per inosservanze o irregolarità di lieve entità potranno essere applicate penali non inferiore a € 50,00 o non superiore a € 500,00;

d) Ulteriore sanzione prevista è la sospensione di 60 giorni: per uno o più rifiuti di prestazioni oppure assenza dal servizio per una o più giornate, salva l'applicazione delle penali di cui alle lettere a), b) e c);

e) qualora l'affidatario risultasse praticare tariffe superiori a quelle stabilite, l'affidamento potrà essere revocato unilateralmente dalla C.A., salvo ogni responsabilità civile, penale e amministrativa.

Nei casi di singole prestazioni non eseguite ovvero per il servizio da effettuarsi durante i 60 giorni di sospensione, nelle more di una eventuale nuova gara ed in ogni altro caso in cui ciò si renda necessario, a causa di inadempienze imputabili alla Ditta, il Comando della Polizia Municipale potrà avvalersi di altre Ditte scelte anche a procedura in affidamento diretto e/o procedura negoziata, ex art. 63 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quelle aggiudicatarie di altro lotto secondo il criterio di contiguità territoriale, salva la richiesta di risarcimento del danno nei confronti della Ditta affidataria, anche conseguente a maggiori spese subite dalla Civica Amministrazione.

Rimane in ogni caso salvo il diritto di risarcimento dell'Amministrazione per ogni danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato dall'inadempimento della ditta. L'importo delle penali applicate e del risarcimento del danno potranno essere trattenute sugli importi delle fatture da liquidare o sulla cauzione provvisoria o definitiva.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Nuovo Codice Appalti) la Stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di emissione, da parte del Responsabile del procedimento, del certificato di conformità (all. O)

Le penali sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 e s.m.i. (*“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*).

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per regolarizzare la prestazione in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio o all'esecuzione parziale o totale in danno dell'esecutore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili

ART. 18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria di ciascun lotto rifiutasse di assumere il servizio, la Civica Amministrazione potrà, senza formalità di sorta, con semplice comunicazione, risolvere la concessione-contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. a tutto danno della ditta inadempiente, salva l'applicabilità di ogni ulteriore sanzione civile, amministrativa o penale e salva, inoltre, la richiesta del risarcimento dell'eventuale danno subito dalla Civica Amministrazione medesima ed imputabile alla ditta inadempiente.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 108, comma 3 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il DEC, abbia accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invierà al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente. Verranno pagate all'appaltatore soltanto quelle prestazioni che in base al presente capitolato siano poste a carico della C.A.

Il DEC provvede altresì a formulare all'appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni.

Il Responsabile del procedimento, sulla base della valutazione delle controdeduzioni acquisite, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l'appaltatore abbia risposto, sulla base degli elementi già raccolti e disponibili trasmetterà referto definitivo, proponendo alla stazione appaltante, ove ne ricorrano i presupposti la risoluzione del contratto.

Per quanto concerne gli adempimenti iniziali di predisposizione della struttura dedicata, qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC ha facoltà di assegnare all'appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il DEC redigerà apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore; qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolverà il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l'eventuale risarcimento del danno. La medesima procedura verrà adottata, nel caso di irregolarità o perdita dei requisiti della struttura, non impeditivi del servizio essenziale, che siano sopravvenuti all'avvio dell'esecuzione dell'appalto.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 110 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a titolo di risarcimento danni.

La Civica Amministrazione avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione di cui all'art. 9 del presente Capitolato

In tal caso, l'affidamento potrà avvenire a favore di una delle altre ditte offerenti in ordine di graduatoria, in base al punteggio definitivo assegnato in sede di gara, previa verifica della disponibilità, salvo che l'Amministrazione Civica non ritenga di procedere ad una nuova gara o assuma diversa determinazione. In caso di nuova gara e nelle more della medesima per il lotto revocato, il Comando del Corpo di Polizia Municipale potrà utilizzare, per i lotti uno e due, altra ditta affidataria di diverso lotto anche per il lotto rimasto scoperto, con specifico affidamento integrativo ai sensi dell'art. 38 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i. sulla base del criterio di contiguità territoriale e, in subordine, di rotazione.

Allo stesso modo si potrà procedere per singoli interventi nel caso in cui risulti un ritardo che per le sue modalità o per la sua entità, sia tale da rendere necessario per la Civica Amministrazione provvedere all'effettuazione dell'intervento attraverso modalità alternative. Resterà salva in base alla gravità e/o ripetitività degli interventi l'applicazione della risoluzione e/o delle altre sanzioni di cui al precedente art. 17 del capitolato.

La ditta non potrà pretendere risarcimenti di danni o compensi di sorta, ai quali essa dichiara fin d'ora di rinunciare.

ART. 19 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nelle sotto indicate circostanze espressamente indicate dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il **Direttore dell'esecuzione del contratto** può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto:

Sospensione totale:

1) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze **speciali** che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte e che **non siano prevedibili** al momento della stipulazione del contratto.

La sospensione deve risultare da verbale di sospensione contenente altresì: **a)** l'indicazione delle **ragioni** che hanno determinato l'interruzione del servizio; **b)** lo stato di avanzamento

del servizio rispetto a quanto indicato nel contratto; **c)** le parti del servizio la cui esecuzione rimane interrotta; **d)** l'indicazione delle cautele adottate affinché, alla ripresa, il servizio possa essere continuato ed ultimato senza eccessivi oneri; **e)** l'indicazione della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti al momento della sospensione.

Il verbale di cui sopra è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2) La sospensione del contratto può, altresì, essere disposta dal Responsabile Unico del Procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, **nel loro complesso**, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio, o comunque quando il totale delle sospensioni superi **sei mesi complessivi**, l'esecutore può chiedere la **risoluzione** del contratto senza indennità; qualora la stazione appaltante si opponga, l'esecutore ha diritto alla **rifusione** dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione/i oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

In ogni caso la sospensione è sempre disposta per il tempo **strettamente necessario**. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del servizio/ indicando, altresì, il nuovo termine per l'esecuzione contrattuale.

Sospensione parziale

3) Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti del servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti del servizio non eseguibili dandone atto in apposito verbale.

PROROGA CONTRATTO SU ISTANZA DELL'ESECUTORE

Per quanto concerne, l'attività iniziale di predisposizione della struttura dedicata l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare detti adempimenti nel termine fissato può chiedere una proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine

contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto, entro 10 gg. dal suo ricevimento.

ART. 20 ORDINAZIONE E PAGAMENTO

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.

Per i servizi da fatturare dovranno essere trasmesse le fatture, emesse con la periodicità prevista all'art. 4, riferentisi al servizio effettuato e regolarmente controllato ed accettato, che debba essere messo a carico della Civica Amministrazione ai sensi del presente Capitolato, e regolarmente controllato ed accettato, corredate di relativo ***certificato di verifica di conformità** emesso a firma del Direttore dell'Esecuzione.

La ditta dovrà fornire a titolo di prefatturazione adeguato elenco degli interventi a carico della C.A., indicando, in modo particolare, il modello del veicolo, la targa e le ragioni dell'intervento a carico della C.A..

In ciascuna fattura la ditta dovrà fornire l'indicazione di prefatturazione di cui al precedente comma che sia stato debitamente controllata dalla C.A.

In ogni caso, le fatture dovranno essere comunicate unitariamente a cura della ditta capogruppo. Nel caso in cui il R.T.I. richieda il pagamento diretto alle singole mandanti, la facoltà di ricevere direttamente il pagamento dovrà essere espressamente indicata nell'atto costitutivo e accettata dall'impresa capogruppo, fermo restando che i pagamenti ricevuti dalle mandanti saranno acquisiti, ai sensi dell'art. 48, comma 5, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., esclusivamente in nome e per conto della mandataria, indipendentemente dai rapporti interni.

Il pagamento delle fatture è subordinato:

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni, accertata con le modalità di cui al precedente articolo;
- b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC .

Le fatture, in regola con le vigenti disposizioni di legge devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice univoco ufficio del Settore/Servizio scrivente, che è il seguente: G94EEU
- numero CIG
- n. determinazione di impegno e n. ordine
- codice IBAN completo
- data di esecuzione o periodo di riferimento

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) D. Lgs. 192/2012 e s.m.i., il pagamento dei corrispettivi avverrà entro **60 giorni dall'accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di conformità debitamente firmata)** sul sistema di interscambio (S.d.I) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

I termini di pagamento sono sospesi dal 1° dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità. Ai sensi del D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008 per i pagamenti di importi superiori ai 10.000,00 Euro, si procederà alla verifica di eventuale esistenza di inadempimenti, secondo le procedure indicate nel Decreto medesimo; pertanto i termini di pagamento risultano sospesi durante il periodo delle.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".

L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o dell'attestato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

In caso di subappalto si applica l'art. 105 comma 13 del dlgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di subappalto, che dovrà comunque essere autorizzato dalla Città di Torino, la Civica Amministrazione liquiderà direttamente le fatture al subappaltatore. Resta salva, in ogni caso, la richiesta da parte della C.A. del DURC attestante la regolarità contributiva del subappaltatore.

Con **periodicità mensile**, la ditta dovrà documentare gli interventi sui quali dovrà essere calcolato l'aggio, indicando in modo particolare:

- tipologia dell'intervento (es. rimozione completa, rimozione non completa, ecc.);
- rispetto/non rispetto dei tempi di intervento;
- giorno e ora dell'intervento;
- massa del veicolo;
- eventuale custodia e relativa durata;
- eventuale maggiorazione per il ritiro del veicolo.

Resta ferma, in caso di mancato pagamento nel termine previsto la facoltà della C.A. di procedere a trattenere quanto ad essa dovuto sulle fatture ammesse al pagamento, o, in mancanza sulla cauzione.

ART. 21 RECESSO

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi.

ART. 22 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO

A) Osservanza Leggi e Decreti

La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

Il concorrente affidatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori e alla tutela antinfortunistica e sociale del personale addetto ai servizi oggetto del presente Capitolato, come indicato nel successivo punto B).

B) Sicurezza sul lavoro

La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza,

invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Tale impegno è assunto dall'impresa affidataria di ciascun lotto già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" (allegato D al presente capitolato).

Prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. l'impresa affidataria di ciascun lotto si impegna inoltre a sottoscrivere, congiuntamente al datore di lavoro committente, il DUVRI (documento unico di valutazione del rischio), di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., i cui contenuti sono quelli dell'allegato C al presente capitolato. Il DUVRI riporta le prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi da interferenze potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli. La ditta affidataria di ciascun lotto dovrà, altresì, effettuare sopralluogo presso le sedi oggetto dell'appalto congiuntamente al Responsabile della sede, nonché a partecipare alla riunione di cooperazione e coordinamento e a sottoscrivere il relativo verbale.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel citato allegato C conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara (variazione delle attività nella sede comunale, altri appalti in corso durante l'esecuzione del servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro della sede in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria di ciascun lotto.

L'impresa aggiudicataria è comunque tenuta ad osservare ed applicare, in corso di esecuzione del servizio, tutte le misure individuate dal datore di lavoro della/e sede/i oggetto del servizio, finalizzate a eliminare o ridurre i rischi da interferenza e a garantire la sicurezza del personale e degli utenti.

I rischi specifici presenti in ogni sede sono valutati nell'apposito documento di valutazione del rischio (DVR), predisposto dal datore di lavoro competente per la sede presso la quale verrà

svolta la prestazione oggetto dell'appalto; il medesimo è consultabile previa richiesta al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della sede.

Il personale impiegato nell'appalto deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

C) Ulteriori disposizioni normative

Il concorrente si obbliga ad osservare tutte le disposizioni sulla disciplina viaria e sarà direttamente responsabile di ogni violazione relativa.

La Ditta affidataria di ciascun lotto dichiara espressamente, fin da ora, di impegnarsi a sollevare la Civica Amministrazione da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi e quant'altro potesse trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio.

Ogni responsabilità per danni che potessero comunque derivare al Comune o a terzi, a cose o a persone, a causa dell'espletamento del servizio o per altre cause connesse, sarà a totale ed esclusivo carico della Ditta affidataria, la quale è obbligata a manlevare e a tenere indenne il Comune ed il personale dallo stesso dipendente da ogni richiesta od azione da chiunque avanzata.

La Ditta, all'atto dell'affidamento e prima dell'inizio del servizio deve garantire adeguata copertura assicurativa, di cui all'art. 12 del presente capitolato, per i danni che possono essere arrecati dai propri veicoli, sia per la circolazione del mezzo, sia per qualsiasi manovra od attività che con lo stesso sia compiuta, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e seguenti, sia per eventuali furti subiti durante l'attività di servizio o nei luoghi di deposito.

L'immatricolazione dei veicoli dovrà essere conforme all'uso e destinazione previsti per le prestazioni in oggetto sulla base della vigente normativa.

L'affidatario di ciascun lotto, ai sensi dell'art. 397 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada è responsabile delle depositerie adibite a luogo di deposito dei veicoli rimossi e, pertanto, tra il proprio personale, individuerà colui che assume la figura di custode ai sensi di legge.

In qualità di responsabile del trattamento, la ditta affidataria di ciascun lotto è tenuta al rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela dei dati personali.

In particolare dovrà:

- osservare il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di riservatezza delle persone, osservando i principi di liceità e correttezza;
- osservare le disposizioni impartite dalla Civica Amministrazione;
- catalogare analiticamente, con aggiornamento periodico, i trattamenti di dati personali e le banche dati gestite;
- individuare gli incaricati del trattamento e diramare le istruzioni necessarie per un corretto, lecito, sicuro trattamento;
- attuare gli obblighi di informativa nei confronti degli interessati;
- garantire all'interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le prescrizioni degli articoli da 31 a 36 e Allegato B del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e di ogni altra disposizione in materia.

Il Responsabile e i suoi incaricati sono obbligati a rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati anche oltre i limiti temporali di vigenza dell'affidamento dell'incarico. Le indicazioni scritte in merito al trattamento dei dati verranno successivamente fornite dal Corpo di Polizia Municipale contestualmente alla comunicazione dell'affidamento anticipato o dell'aggiudicazione definitiva.

ART. 23 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 83 del Regolamento dei

Contratti e del 1° comma dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., **fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d)** del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento comunale dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante.

L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 24 SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della Ditta Aggiudicataria, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e accessorie e conseguenti.

La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato effettuato il contratto.

L'Amministrazione, procederà, ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

ART. 25 FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ad aventi causa.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario non hanno singolarmente effetto nei confronti della Civica Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo

1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187 e s.m.i., e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti da capitolato.

Nei sessanta giorni successivi, la Civica Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità della concessione-contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 83 del D.L.vo 159/2011 e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità, di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e s.m.i..

Salvo quanto disposto dai precedenti commi, in caso di morte del titolare di impresa individuale o di estinzione della società affidataria, sarà pure facoltà dell'Amministrazione di scegliere, nei confronti del soggetto successore, tra la continuazione e la risoluzione della concessione-contratto, previa verifica della persistenza dei requisiti richiesti in sede di gara.

In caso di RTI troveranno applicazione i commi 18 e 19 dell'art. 48 del D.L.vo 20/2016 e s.m.i..

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge, salvo l'applicazione dell'art. 186 bis della legge n. 267/42 e art. 110 del D. L. vo n. 50/2016 e s.m.i.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sezione II del Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino.

ART. 26 EVENTUALI ULTERIORI SERVIZI

La Civica Amministrazione si riserva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 comma 5 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i. di effettuare affidamenti per servizi analoghi a quelli oggetto del presente capitolato alle condizioni di legge e secondo il progetto di cui all'All. F, previa verifica della disponibilità della ditta affidataria per uno o più lotti del presente appalto. In tal caso il servizio non sarà necessariamente soggetto ai vincoli territoriali del lotto.

I servizi potranno essere relativi anche a progetti sperimentali per il miglioramento dell'efficienza, trasparenza ed efficacia di procedimenti amministrativi nelle materie oggetto di appalto.

ART. 27 DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 28 CONTENZIOSO

Salva l'applicazione del comb. disp. degli artt. 205 e 206 del d.l.vo n. 50/2016 e s.m.i., in caso di controversia afferente l'applicazione del presente capitolato, ciascuna delle parti potrà proporre accordo transattivo per la risoluzione della stessa, ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i..

In tal caso, il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento e il responsabile dell'esecuzione, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto medesimo, previa audizione dello stesso.

La stipula dell'accordo transattivo sarà in ogni caso subordinata all'approvazione preventiva con deliberazione della Giunta comunale.

Nel caso in cui il valore delle concessioni o rinunce sia superiore ad € 100.000,00, I.V.A. inclusa, il dirigente competente, provvederà ad acquisire il parere del Servizio Centrale Affari Legali, ai sensi dell'art. 208, c. 2, D.L.vo 50/2016 e s.m.i..

ART. 29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

IL DIRIGENTE

Dr. Giovanni ACERBO

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Giovanni ACERBO

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Commissario T.P.O. Claudio SALVAGNO